



N. 9.

## **Legge che istituisce l'Ente Autonomo per il turismo.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 31 gennaio 1950.*

### **Art. 1.**

Ente autonomo per il turismo.

Per l'incremento e la disciplina delle attività turistiche è istituito l'Ente per il turismo con personalità giuridica e gestione autonoma.

Esso è composto da un Presidente, da una Commissione costituita da 12 membri nominati dal Consiglio G. e G., tutti con voto deliberativo, e da un ufficio esecutivo retto da un direttore.

### **Art. 2.**

Compiti dell'Ente.

A detto Ente competono le seguenti attribuzioni:

- a) Provvedere alla valorizzazione di San Marino come centro turistico e di soggiorno effettuando, ovunque possa essere redditizia, un'efficace propaganda attraverso i più moderni sistemi (radio, distribuzione di materiale vario, cartelli pubblicitari, inserzioni, reportage ed inchieste giornalistiche);
- b) costituire, d'intesa con gli altri organi interessati e salvo approvazione da parte del Governo della Repubblica, un adeguato programma annuale di manifestazioni che possano direttamente o indirettamente interessare l'incremento turistico della Repubblica; sovrintendere quindi alla esecuzione di tali manifestazioni e propagandarle efficacemente, sia nel lancio che nel resoconto;
- c) esercitare un accurato controllo su tutti i locali che conferiscono alle industrie turistiche (alberghi, pubblici esercizi, sale di spettacolo, attrezzature sportive ecc.) e provvedere alla disciplina dei prezzi degli alberghi e pensioni in base a una particolare classificazione per categoria;
- d) gestire per conto del Governo, in unione alla Commissione Governativa per lo sport, anche per mezzo di intermediari, i campi sportivi governativi ed eventuali altre attrezzature turistiche;

e) sorvegliare la pulizia delle strade, l'estetica delle facciate, il giardinaggio, le fontane, la pubblica illuminazione, segnalando volta a volta alle autorità competenti le deficienze e suggerendo gli eventuali provvedimenti correttivi;

f) esercitare il dovuto controllo sulle agenzie e uffici di viaggi e turismo che svolgono la loro attività sul territorio della Repubblica;

g) assumere tutte le iniziative rivolte allo scopo di rendere il centro di soggiorno piu' interessante, ospitale ed accessibile, conseguentemente studiare e potenziare tutte le forme di rapido collegamento con i maggiori centri;

h) controllare la gestione del Kursaal, sia per quello che si riferisce all'esercizio dei giuochi che all'esercizio di tutte le altre attività correlate.

### **Art. 3.**

Presidente, Commissione, Direttore.

Il Presidente presiede le riunioni della Commissione ed è l'esecutore delle relative delibere, provvede per le spese di carattere urgente e le porta alla successiva approvazione della Commissione, rappresenta l'Ente nei confronti dei terzi anche in giudizio e nelle relazioni internazionali.

La Commissione delibera su tutte le attività che le sono demandate dalla presente legge, approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

Si riunisce di regola una volta al mese a seguito di avviso di convocazione che contenga l'ordine del giorno e sia notificato con cinque giorni di preavviso.

Si riunisce inoltre in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno tre membri.

Le prestazioni dei componenti della Commissione hanno carattere onorario e gratuito; spetta ad essi solo il rimborso delle spese che devono affrontare per causa del loro ufficio.

Il Direttore è l'esecutore tecnico di tutte le iniziative del Presidente e della Commissione. Esso ha alla sue dipendenze quel personale d'ordine particolarmente pratico e qualificato che sarà necessario. Inoltre egli funzionerà anche da segretario della Commissione.

Il trattamento economico del Presidente, del Direttore E del personale saranno fissati dalla Commissione. La loro posizione dovrà essere adeguata, agli effetti organici, a quella dei funzionari governativi.

### **Art. 4.**

Bilancio, amministrazione.

L'Ente deve redigere ogni anno il bilancio preventivo che dovrà essere approvato dagli organi di Governo e che sarà formato sulla base degli introiti che sono costituiti: a) da un adeguato contributo da parte del Governo; b) dai proventi di eventuali tasse relative al turismo; c) da eventuali incassi proventi da manifestazioni e spettacoli. Deve inoltre provvedere a fissare le spese presumibili fra le

quali: a) propaganda e pubblicità; b) premi di incoraggiamento per il miglioramento estetico del di soggiorno; c) manifestazioni di riservato e particolare valore turistico; d) spese di rappresentanza e di ospitalità; e) potenziamento creazione e gestione di attrezzature per richiamo turistico; f) funzionamento degli uffici (cancelleria, postali, telefoniche, telegrafiche, personale, trasferte etc); g) rimborso viaggi ad amministratori.

La contabilità sarà tenuta nei modi di legge. Il servizio di cassa dovrà essere eseguito da un apposito incaricato attraverso un istituto bancario locale. Il servizio di economato sarà disimpegnato dal Direttore.

La revisione della contabilità e del bilancio dovrà essere effettuata da un collegio di tre revisori nominati ogni anno uno dalla Commissione e due, di cui uno con funzione di presidente del collegio, dal Governo della Repubblica.

#### **Art. 5.**

Abrogazione norme precedenti.

Ogni precedente norma emanata circa la istituzione ed il funzionamento di organi relativi al turismo si intende abrogata.

#### **Art. 6.**

Entrata in vigore della legge.

La presente legge entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 1° marzo 1950 (1649 d.F.R.).**

I CAPITANI REGGENTI

Vincenzo Pedini - Agostino Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini